



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE**

**Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI**

(codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051)

peo: caee046004@istruzione.it - pec: caee046004@pec.istruzione.it

sito web: [www.direzionedidatticastataleguspini.edu.it](http://www.direzionedidatticastataleguspini.edu.it)

Circ. n. 80

Guspini, 10/11/2023

All'albo

A tutto il personale docente e ATA

Alla Dsga

A chiunque acceda nelle pertinenze scolastiche

Al sito Amministrazione Trasparente Altri contenuti

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO a scuola e nelle pertinenze scolastiche

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 è fatto

**divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituzione scolastica  
e nelle relative pertinenze esterne.**

Tale divieto è esteso, ai sensi dell'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, anche alle sigarette elettroniche.

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'Istituzione scolastica, e a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all'interno dei locali e delle pertinenze esterne ossia nei cortili, dei diversi plessi che fanno parte del Circolo Didattico Guspini. Deve essere altresì attuata dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili in uso alla scuola.

In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.

La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di:

- ✓ educare al rispetto delle norme;
- ✓ prevenire l'abitudine al fumo;
- ✓ incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- ✓ garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- ✓ proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo;
- ✓ educare gli alunni e le alunne, in rapporto alla loro età, a scelte consapevoli, mirate alla salute propria e altrui.

### **Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, vengono individuati formalmente i seguenti funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare nelle persone, i cui nominativi sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo:

#### **Caseggiato DELEDDA**

Zedda Arianna, Serra Paolo, Esu Silvana, Pillai Daniela, Sanna Bruna

#### **Caseggiato SATTÀ plesso scuola primaria**

Serpi Roberta, Pintus Maria Cristina, Arriu Antonello, Melis Tiziana, Cara Maria Dolores

#### **Caseggiato RODARI, plesso di scuola dell'infanzia e di scuola primaria**

Massa Marilena, Caddeo Federica, Cara Maria Gabriella, Cocco Eliana, Cocco Rosalba

#### **Caseggiato di Colle Zeppara**

Carta Rossana, Porcu Luisella, Zulianello Maria Grazia

#### **Caseggiato Collodi**

Amisani Maria Valeria, Floris Maura, Porceddu Rosalba

### **Compiti dei preposti al controllo**

E' compito dei predetti funzionari:

- ✓ vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- ✓ vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- ✓ notificare, tramite gli uffici amministrativi, ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

### **Modalità di contestazione della violazione**

Accertata l'infrazione — i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

- Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".
- Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

### **Notifica del verbale**

È necessario notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.

- In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del

trasgressore, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

- In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

### **Le violazioni**

Violazioni commesse da minorenni: Art. 2 della L. 689/81: "Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza.

La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può essere chiamata a risponderne, se previsto dal regolamento scolastico.

### **Sanzioni**

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00). La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima. In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

### **Ricorsi**

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti: se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento; se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

### **La normativa**

Ai fini di una completa informazione si rimanda alle vigenti norme di legge ed in particolare:

- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25
- Legge 11/11/1975 n. 584
- Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69
- DPCM 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004

- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen. 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen. 2005
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16/01/2003 n.3 della L. 3 del 16/01/2003, art. 51
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo n. 81 del 9-04-2008
- L. 104 del 12.09.2013
- 

**La determinazione e l'attestazione di nomina**

Si invia in allegato la "Determinazione del dirigente per l'individuazione dei funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare".

L'"Attestazione di nomina del responsabile" verrà inviata direttamente a ciascun incaricato.

**Si chiede cortesemente ai componenti la commissione sicurezza di verificare la presenza dei cartelli di "divieto di fumo", in tutti gli ambienti del caseggiato sia interni che esterni (spazi aperti), di procedere laddove possibile e necessario ad aggiornare i nominativi degli incaricati e a richiedere all'ufficio di segreteria eventuali cartelli mancanti.**

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Annalisa Piccioni

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale  
e norme ad esso connesse